

# CAMERA DEI DEPUTATI

N. 2833

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**VILLA, MICHELI FILIPPO, GULLOTTI, CASTELLUCCI, de MEO, FABBRI, RUFFINI, MIOTTI CARLI AMALIA, SCARASCIA MUGNOZZA, CAVALIERE, TOZZI CONDIVI, MERENDA, COLLESELLI, CARENINI, BUFFONE, CANESTRARI, NAPOLITANO FRANCESCO, PATRINI, PIZALIS, CAVALLARI, RICCIO, SPORA, ARNAUD, COCCO MARIA, DEGAN, PERDONÀ, RADI, FORNALE, HELFER, ELKAN, BOTTARI, DALL'ARPELLINA, AMADEO, FRACASSI**

*Presentata il 12 novembre 1970*

**Norme interpretative della legge 24 maggio 1970, n. 336, concernente norme a favore dei dipendenti civili dello Stato ed enti pubblici ex combattenti ed assimilati**

ONOREVOLI COLLEGHI! — La presente proposta di legge ha lo scopo di eliminare definitivamente ogni possibile controversia interpretativa su taluni punti della legge 24 maggio 1970, n. 336, stabilendone le corrispondenti « interpretazioni autentiche ».

Malgrado la chiarezza e la semplicità del testo della normativa prevista dalla citata legge, risulta che non tutti gli uffici competenti a realizzarne l'esecuzione sono giunti ad uniformi conclusioni per quanto concerne la sua corretta interpretazione ai fini applicativi.

In tale situazione, anche l'azione di organi consultivi non offre sufficienti garanzie ai fini di una generale adozione di uniformi criteri di applicazione, dato il carattere notoriamente non vincolante dei « pareri » nei confronti

degli organi amministrativi direttamente responsabili della emanazione dei definitivi atti esecutivi.

A titolo precauzionale e con la convinzione di contribuire a ridurre notevolmente, se non addirittura annullare completamente una prevedibile serie di numerose vertenze in sede giurisdizionale, i sottoscritti hanno ritenuto opportuno di assumere l'iniziativa avente lo scopo di ribadire la volontà già espressa dal Parlamento, proponendo le norme di interpretazione autentica contenute nei cinque articoli che vengono sottoposti al vostro giudizio.

Si ritiene superfluo illustrare e motivare dettagliatamente il preciso e chiaro contenuto dei singoli articoli, risultando esso incontestato.

bilmente interpretativo di una normativa scaturita già di per se stessa da un lungo dibattito che ha avuto come protagonisti tutti i membri dell'uno e dell'altro ramo del Parlamento.

I sottoscritti sono certi che la presente proposta verrà esaminata e positivamente giudicata con la dovuta urgenza che la circostanza e la comprensibile attesa da parte degli interessati impone.

## PROPOSTA DI LEGGE

### ART. 1.

I benefici previsti dagli articoli 1 e 2 della legge 24 maggio 1970, n. 336, spettano a tutti i dipendenti indicati dai predetti articoli, anche se cessati dal servizio anteriormente al 26 giugno 1970 ma posteriormente al 7 marzo 1968, previa presentazione della domanda, ove prescritta, in data successiva a quella di entrata in vigore della legge in questione.

La decorrenza economica retroattiva dei benefici previsti dalla predetta legge 24 maggio 1970, n. 336, va applicata indipendentemente dalla data di presentazione delle relative domande, fermo restando che la prescrizione delle eventuali competenze arretrate superiori al biennio va applicata limitatamente alle domande che verranno presentate dopo il 25 giugno 1972.

Il collocamento a riposo di cui all'articolo 3 della legge 24 maggio 1970, n. 336, può essere richiesto per una data intercorrente tra il 26 giugno 1970 e il 25 giugno 1975 e i termini per la presentazione delle relative domande decorrono dall'11 giugno 1970.

### ART. 2.

La locuzione « e categorie equiparate » contenuta nell'articolo 1 della legge 24 maggio 1970, n. 336, si riferisce a tutte le categorie di personale per le quali le vigenti disposizioni prevedono una equiparazione di carattere permanente ad una qualsiasi di quelle esplicitamente elencate dalla norma.

Ai fini del computo delle campagne di guerra previsto dall'articolo 1 della legge 24 maggio 1970, n. 336, la valutazione va effettuata nella misura di un anno intero per ciascuna campagna di guerra riconosciuta tale dalla autorità competente.

In caso di cambiamento di carriera il beneficio previsto dall'articolo 1 della legge 24 maggio 1970, n. 336, può essere nuovamente

richiesto, fermo restando che tale facoltà può essere esercitata una sola volta nell'ambito della medesima carriera.

#### ART. 3.

Per la « qualifica o classe di stipendio, paga o retribuzione immediatamente superiore a quella posseduta » cui si riferisce il secondo comma dell'articolo 2 della legge 24 maggio 1970, n. 336, si intende quella eventualmente conferibile in relazione alla carriera di appartenenza, ai sensi delle norme vigenti e indipendentemente dal sistema di conferimento.

I benefici di cui agli articoli 1, 2 e 3 della legge 24 maggio 1970, n. 336, sono cumulabili tra di loro ed integralmente aggiuntivi anche a qualsiasi altro beneficio previsto, sia pure per gli stessi titoli, da altre disposizioni di legge o regolamentari.

#### ART. 4.

L'aumento di servizio previsto dal secondo comma dell'articolo 3 della legge 24 maggio 1970, n. 336, va concesso integralmente nelle misure uniche di sette o dieci anni fissate dalla norma, indipendentemente dalla anzianità di servizio o dall'età del richiedente.

Il predetto aumento di servizio concesso in più opera, fino alla concorrenza di ciascun limite fissato dalle norme ordinarie, rispettivamente ai fini del compimento della anzianità di servizio necessaria per conseguire il diritto a pensione per causa indipendente da limiti di età, ai fini della liquidazione della pensione e ai fini della liquidazione della indennità di buonuscita e di previdenza.

#### ART. 5.

L'onere finanziario derivante dall'applicazione della legge 24 maggio 1970, n. 336, al personale indicato dall'articolo 4 della legge stessa, è a carico dell'ente, istituto o azienda datore di lavoro.

I rapporti finanziari che si determineranno fra ente datore di lavoro ed ente erogatore della pensione o della indennità di buonuscita e di previdenza andranno conseguenzialmente regolamentati tra gli enti stessi.